

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 10 marzo 2022

Tra

Acea Ambiente S.r.l. rappresentata da: Scappaticci, De Angelis
assistita da Acea S.p.A. rappresentata da: Concezzi, Costa

e

Le Organizzazioni Sindacali:

Filctem CGIL rappresentata da: Zinanni, Di Cesare, Compagnoni, Farina, Marcone, Lomartire,
Formica, Dazzi

Flaei CISL rappresentata da: Biasini, Sirni, Raguso, Mauti, Musichini, Del Sorbo, Lucietto, Ceragioli,
Ciacci

UILtec UIL rappresentata da: Marcelli, Lupi, Lucidi, Di Zazzo, Gramaccioni, Rinalducci, Di Caro,
Giovannetti

Premesso che

- Ai sensi del CCNL applicato, la contrattazione collettiva costituisce lo strumento fondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al D. Lgs. n. 66/03, come modificato dal D. Lgs. n. 21/04 e s.m.i., con riguardo a tutti gli istituti previsti dalla normativa di legge e contrattuale, ivi compreso l'istituto delle ferie;
- la finalità della fruizione delle ferie è quella di garantire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, la tutela della salute, nel rispetto delle norme di legge che tutelano il diritto/dovere del lavoratore alla fruizione delle stesse;
- è principio generale, coerentemente riconosciuto dalla contrattazione collettiva, che le ferie siano godute secondo modalità di fruizione coerenti con le esigenze organizzative aziendali, tenendo conto anche di quelle individuali;
- le Parti hanno espresso la volontà di definire criteri uniformi per la fruizione delle ferie, in linea con le previsioni di Legge e del CCNL applicato, che consentano una più adeguata pianificazione e smaltimento delle spettanze individuali in ragione della peculiarità delle attività svolte, garantendo al contempo l'osservanza della normativa in materia di riposi e la necessità di assicurare il presidio dei servizi gestiti dalla Società.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo

1. Le Parti condividono di definire dei criteri uniformi per la fruizione delle spettanze individuali annuali, al fine di consentire il legittimo e irrinunciabile recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori, ottimizzando al contempo il processo di pianificazione, in contemperamento delle esigenze organizzative e produttive aziendali oltreché individuali dei dipendenti.
2. Per l'effetto, tutte le spettanze individuali, ad esclusione delle festività soppresse di cui al successivo punto, saranno fruite entro e non oltre il **31 dicembre dell'anno di maturazione**;
3. le **festività soppresse** dovranno essere fruite, inderogabilmente, **entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione**.
4. In linea con le previsioni legali e contrattuali in materia, il **50% delle spettanze complessive individuali**, sarà fruito, di norma, in via continuativa in due periodi dell'anno secondo le seguenti modalità:
 - a) periodo estivo: dal 15 giugno al 15 settembre - fruizione minima 10 giorni;
 - b) periodo invernale: dal 15 settembre al 31 dicembre – fruizione quota residuale sino alla concorrenza del 50%.
5. Lo smaltimento delle spettanze individuali attualmente maturate e non godute e relative agli anni precedenti al 2021, sarà effettuato in funzione della quantità di ferie residue risultanti alla data del 1° gennaio 2022.

Nello specifico:

5.1. Residuo ferie maturate antecedentemente al 2021 fino a 20 giorni:

lo smaltimento delle ferie pregresse sarà effettuato, secondo i criteri predetti, incrementando i singoli piani annuali a decorrere dall'anno 2022, con l'obiettivo di concludere lo smaltimento di tale tipologia di ferie entro il 31 dicembre 2025. Esso sarà calibrato in funzione della dotazione individuale delle spettanze pregresse e con una quota minima annuale di 5 giorni.

5.2 Residuo ferie maturate antecedentemente al 2021 superiore a 20 giorni:

lo smaltimento di tali ferie pregresse sarà effettuato in applicazione di quanto previsto al punto precedente per le ferie maturate fino a 20 giorni, mentre per la quota eccedente (dal ventunesimo giorno in poi) sarà sostituita, previa richiesta del lavoratore interessato, dal pagamento di una indennità per ferie non godute. Il relativo importo sarà erogato in un'unica soluzione a decorrere dal mese di giugno 2022, compatibilmente con le tempistiche amministrative.

La predetta modalità, stante quanto definito con il presente Accordo, ha carattere eccezionale e non sarà replicabile in futuro, salvo diverse e successive intese.

Resta inteso che in assenza di richiesta, si dovranno incrementare i singoli piani annuali di una dotazione necessaria a garantire comunque il completo esaurimento della spettanza in argomento entro il 31 dicembre 2025.

6. La pianificazione, come sopra definita, in linea con la contrattazione collettiva dovrà essere compatibile con la necessità di garantire l'erogazione dei servizi gestiti dalle Società e non dovrà in

alcun caso pregiudicare la qualità del servizio, nonché l'assolvimento di altre primarie esigenze organizzative generali;

7. Le Parti convengono infine il **superamento del regime delle semi-festività** (*sabato Santo, 2 novembre, 24 e 31 dicembre*) previsto per il personale cui si applica il CCNL elettrico, con contestuale **attribuzione di n. 2 giorni alla spettanza ferie individuale annuale**, da fruire nel medesimo anno di riferimento secondo le modalità sopra riportate.
8. La presente Intesa annulla e sostituisce ogni accordo, consuetudine o prassi in atto inerente agli istituti in essa disciplinati in contrasto con la regolamentazione definita con il presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo è stato condiviso e stipulato on line in data odierna, con scambio della sottoscrizione in via telematica.